



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "DE FINETTI"
Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565
e mail : rmic8cw00p@istruzione.it rmic8cw00p@pec.istruzione.it
Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO**

*Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante
del Regolamento di Istituto*

1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione, di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Risulta essenziale favorire la progettazione di una scuola attenta alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo in un'ottica sistemica e integrata a partire dall'individuazione dei bisogni educativi delle alunne e degli alunni, dalla riduzione del rischio individuale, dalla creazione di una politica scolastica attenta a scardinare i meccanismi responsabili dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Il benessere fisico, com'è noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende anche da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni e alunne. Parimenti, si attivano politiche scolastiche sempre più efficaci atte a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In tale ottica risulta precipuo saper individuare fattori di rischio e protezione su cui poter far leva in chiave di intervento.

Il *Patto Educativo di Corresponsabilità* e il seguente *Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo* sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'È IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce a un singolo evento, ma a una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori. Nel modello socio-ecologico del bullismo confluiscono fattori culturali che vedono coinvolti, ognuno nel proprio ruolo educativo e professionale tutti i membri della comunità educante (famiglia, scuola, gruppo dei pari, bullo, vittima, osservatori).

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso

rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. Tuttavia, il bullo può presentarsi anche come una persona, in apparenza, docile e pacata, addirittura timida e introversa e non necessariamente aggressiva con le figure adulte di riferimento, come genitori, familiari e insegnanti, salvo manifestare atteggiamenti aggressivi, molesti e vessatori, soprattutto se si sente al sicuro, nell'anonimato offerto, ad esempio, da una falsa identità, creata sul web.

Tutti questi profili costituiscono i fattori di rischio individuali del bullismo agito. A questi si aggiungono i fattori di rischio contestuali quali il gruppo dei pari e la famiglia nonché quelli anche di protezione correlati al contesto scuola che attraverso la declinazione e osservazione di norme, la vigilanza mirata, il ruolo educativo dei docenti e il programmato monitoraggio favoriscono la creazione di un sistema culturale atto a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **I protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro a ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale**(calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc., con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (**bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);

- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso *social network* e *smartphone*. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi nell'età 9-10 anni.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il *cybermobbing* per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene così definito dalla legge 29 maggio 2017, n. 71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"* (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere a episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **contesto on line**: si profila una dimensione di tipo ecologico poiché le esperienze personali confluiscono in Rete.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni, divise in 3 diverse classificazioni:

- Cyberbullismo proprio

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. In tal caso, a differenza del Flaming qui si ravvisa una asimmetria di potere tra bullo e vittima
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

- Cyberbullismo improprio

- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

- Cyberbullismo ibrido

- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”* e *“Patto di Corresponsabilità”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (e altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;
- dalle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, MIUR, ottobre 2017, aggiornate nel febbraio 2021.

PROFILO GIURIDICO DELLA LEGGE N.71 DEL 29/05/2017

L'art.1 della Legge n.71 del 29/05/2017, già citato in premessa, rileva nel comma 1 il profilo preventivo. Nel dettaglio: *“La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.”*

Il titolo della Legge *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* pone in evidenza il fenomeno del cyberbullismo a causa della sua esponenziale diffusione. La legge infatti evidenzia le caratteristiche proprie del cyberbullismo quali anonimato del persecutore, assenza di limiti spazio-temporali, difficile reperibilità dell'autore e indebolimento delle remore etiche poiché in Rete si è diversi dalla realtà.

L'art.2 della Legge individua nei minori i destinatari della disposizione normativa mentre l'art.7 evidenzia il profilo di *Ammonimento, c.1 e 2: “Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento....”*

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.”

A tutela della dignità del minore, la Legge prevede, nell'art.2, anche l'intervento, ove necessario e come definito nel testo, del Garante per la protezione dei dati personali.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Comprensivo Bruno de Finetti dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il *patto di corresponsabilità* e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. L'assunto su cui si muovono le azioni e interagiscono tutti i componenti della comunità scolastica è che la migliore tutela sia la prevenzione del fenomeno. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel *Patto di corresponsabilità educativa* firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Definisce e declina nell'Atto di indirizzo di sua competenza le misure preventive dell'Istituto.

Favorisce la cultura del benessere attraverso la promozione di una scuola sicura e attenta ai bisogni delle alunne e degli alunni, alla riduzione del rischio e promozione delle risorse e della resilienza.

Promuove interventi di prevenzione primaria e, per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.

Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.

Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:

- nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità, e-Policy) oltre che di educazione digitale.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonoma istituzione scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

IL PERSONALE DOCENTE

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'Istituto al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I REFERENTI SCOLASTICI AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Collaborano con gli insegnanti della scuola, propongono corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuvano il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitorano i casi di bullismo e

cyberbullismo, coordinano i Team Antibullismo e per l’Emergenza, creano alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolgono in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

IL TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA

Coordina e organizza attività di prevenzione atte a fermare e contrastare l’evoluzione del problema. Interviene nei casi e garantisce l’implementazione delle azioni di prevenzione universale nell’ambito di un approccio sistemico. Suo compito primario è ottimizzare i processi della gestione organizzativa.

Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso ilMI.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.

LE FAMIGLIE

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le relazioni con le famiglie operano su più piani quali quello della prevenzione (rivolto a tutte le famiglie) e della reazione (rivolta alle famiglie coinvolte).

LE ALUNNE E GLI ALUNNI

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Nella scuola secondaria di primo sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

AZIONI ASSUNTE DAI COMPONENTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA NELL’AMBITO DELLA POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO

Preso atto della prevenzione quale misura cardine di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l'Istituto Comprensivo Bruno de Finetti opera in tale direzione attraverso l'implementazione di azioni mirate e di seguito declinate:

- a) formazione del personale docente e ATA
- b) individuazione dei docenti referenti
- c) promozione di un ruolo attivo dei docenti
- d) educazione digitale mirata a un uso consapevole di internet
- e) previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti
- f) progetti personalizzati correlati anche ad azioni preparatorie
- e) implementazione di una strategia integrata e globale

La prevenzione dei fenomeni di prevaricazione e la promozione dei comportamenti di rispetto e convivenza civile sono alla base del modello dell'Istituto Comprensivo Bruno de Finetti.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Alunne e alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la legge 71/2017 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – pone molta attenzione ai reati di **ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali**, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

"comma 1: fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Si sottolinea come l'ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza e anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

Fino al compimento dei 14 anni, ragazzi e ragazze non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; saranno pertanto i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, ragazzi e ragazze

possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e famiglie) che il bullismo e il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con le famiglie. Da una parte esse non devono difendere in modo incondizionato gli studenti e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri e opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Come declinato nelle *Linee Guida* gli interventi si effettueranno su molteplici livelli quali:

- a) **promozione** dello sviluppo positivo della personalità
- b) **prevenzione** di tipo universale, selettivo e indicato. Tale modello preventivo consente di articolare l'intervento in linea con il bisogno evidenziato. La prevenzione **universale** prevede un percorso di responsabilizzazione rivolto a tutti gli alunni e le alunne. La prevenzione **selettiva** è rivolto a sottogruppi a rischio, basato su un training delle competenze socio-emotive, sulla capacità di *coping* e autoregolazione. La prevenzione **indicata** opera sui soggetti già coinvolti, atta a supportare le vittime e a fermare delle prepotenze
- c) **trattamento** basato sull'identificazione del caso e il trattamento standard in caso di disturbo conosciuto
- d) **mantenimento** basato su una collaborazione per il trattamento a lungo termine, comprensiva di eventuale riabilitazione a seguito dello stesso

7.SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

L'Istituto Comprensivo "bruno de Finetti" considera come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di

quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Particolarmente gravi sono considerati gli atti discriminatori e/o violenti e gli episodi di bullismo e cyberbullismo motivati da odio e/o pregiudizio etnico, religioso o fondati sull'orientamento sessuale, sul genere, sulla diversabilità.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo formativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psicosociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

La scelta dell'intervento parte dall'analisi dei bisogni specifici, attraverso la definizione degli obiettivi specifici, la scelta e la progettazione dell'intervento. L'iter procedurale comprenderà l'azione di valutazione e monitoraggio.

Le fasi delle azioni di seguito declinate definiscono in modo chiaro e condiviso le modalità con cui la scuola affronta e prende in carico gli episodi del fenomeno del bullismo e cyber bullismo nell'ambito della definizione dei ruoli specifici.

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Famiglie Docenti Alunni Personale ATA e OEPA	Segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente scolastico Referenti bullismo Team Antibullismo e per l'Emergenza Consiglio di interclasse/classe Docenti Personale ATA e OEPA	Raccolta di informazioni sull'accaduto Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità

<p>3. INTERVENTI EDUCATIVI</p>	<p>Dirigente scolastico Referenti bullismo Team Antibullismo e per l'Emergenza Coordinatori Consiglio di interclasse/classe Docenti Alunni Famiglie Psicologo</p>	<p>Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...) Comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo (convocazione) Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe Lettera di comunicazione formale all'alunno e alla famiglia del bullo/cyberbullo Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo</p>
<p>4. AZIONI E PROVVEDIMENTI</p>	<p>Dirigente scolastico Consiglio di classe/interclasse Referenti bullismo Docenti Alunni Famiglie</p>	<p>Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, a seconda della gravità: lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (scuse formali a vittima e famiglia, attività socialmente utili) sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche sospensione dalle lezioni trasferimento a un'altra classe</p>
<p>5. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p>Dirigente scolastico Consiglio di classe/interclasse docenti Team Antibullismo e per l'Emergenza</p>	<p>Dopo gli interventi educative disciplinari, valutare: se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante se la situazione continua: proseguire con gli interventi Il monitoraggio prevede una supervisione della gestione del caso</p>

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

8.MODULISTICA

L'iter procedurale può essere supportato dall'ausilio della modulistica reperibile sul sito dell'Istituto in merito alla possibilità di segnalare e richiedere l'intervento al Garante per la prevenzione dei dati personali di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyber bullismo.

9. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo costituisce solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha messo in atto.

Si è consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra docenti, alunni e famiglie.

La normativa vigente in materia, entro cui è perimetrato il presente documento, rimane costante punto di riferimento per eventuali aggiornamenti e integrazioni che si riterranno opportuno effettuare.

Il presente Regolamento è stato approvato dal collegio docenti (delibera n. 20 del 18/05/2022) e dal consiglio d'istituto (delibera n. 24 del 10/05/2022)